

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1615

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLONI, AZZOLINI, REBULLA, RENZULLI, ORSINI GIANFRANCO

Presentata il 6 ottobre 1987

Modifiche al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, concernenti la tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ordinamento giuridico italiano coesistono due differenti regimi di pubblicità dei diritti reali immobiliari: quello della trascrizione e quello dei libri fondiari.

L'istituto del libro fondiario, derivato dalla legislazione austriaca e mantenuto in vigore in forza dell'articolo 2 del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, è regolato — nelle sue linee fondamentali — dal nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Esso trova applicazione nelle cosiddette « Nuove Province » cioè nel Trentino-Alto Adige, in parte del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e nella zona di Cortina d'Ampezzo.

In base agli Statuti di autonomia, la regione Trentino-Alto Adige e la regione

Friuli-Venezia Giulia hanno competenza legislativa primaria e competenza amministrativa in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari; per la zona di Cortina d'Ampezzo, l'articolo 138 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari prevede che la gestione di quell'ufficio possa essere affidata, dai competenti Ministri, al comune di Cortina d'Ampezzo.

Sia il sistema della trascrizione che quello dei libri fondiari, trovano la loro origine in un contesto socio-economico profondamente diverso da quello odierno. Lo sviluppo dell'edilizia pubblica e privata, l'affermarsi e il diffondersi dell'istituto del condominio edificiale, l'aumentata e la più rapida circolazione dei beni immobili che, oramai, quale investimento di ricchezza, hanno perso il loro carattere di staticità, hanno portato ad un sensibile

aumento delle formalità pubblicitarie soprattutto nei grossi centri urbani e nelle zone ad alto indice di industrializzazione e operatività commerciale.

La nuova realtà ha messo in evidenza l'inadeguatezza degli strumenti di cui dispongono gli uffici per far fronte alle mutate esigenze, con gravi implicazioni specie nel delicato settore del credito.

Nella relazione alla legge 27 febbraio 1985, n. 52, concernente l'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, si può leggere che « negli anni maggiormente interessati dallo sviluppo economico della società italiana e da incisive riforme sociali, le quali direttamente o indirettamente hanno investito anche la disciplina della proprietà immobiliare, specialmente nelle grosse conservatorie, si è accumulato un enorme arretrato nell'espletamento dei servizi ».

Anche gli uffici tavolari hanno risentito di questo fenomeno. Nell'ultimo decennio, nella sola regione Friuli-Venezia Giulia, dove il sistema dei libri fondiari interessa appena il 16 per cento del territorio, si è avuto un sensibile incremento delle domande tavolari, che sono passate da 13.000 a quasi 20.000 unità annue. Nella regione Trentino-Alto Adige, dove il sistema è esteso a tutto il territorio regionale, le domande presentate ai 22 uffici tavolari nello stesso periodo, hanno fatto registrare un incremento del 58,6 per cento, raggiungendo, nel 1986, le 61.000 unità.

Dall'esame comparato degli effetti indotti da questi mutamenti sui due sistemi di pubblicità, si può osservare che il fenomeno è limitato ad un aumento di arretrato nell'espletamento delle diverse formalità pubblicitarie, ma che i principi informativi sono tuttora validi e rispondono appieno alle esigenze del settore immobiliare.

Pertanto, per risolvere il problema, è sufficiente eliminare la causa del fenomeno, causa che può essere individuata — principalmente — nella manualità e ripetitività delle operazioni che il personale degli uffici è chiamato ad eseguire e che,

invece, sono istintivamente rifiutate dall'uomo.

In questo caso la soluzione può essere ricercata nell'impiego di elaboratori elettronici ai quali demandare quelle operazioni che, a causa della loro manualità, non permettono di adeguare il servizio all'aumentata domanda dell'utenza. Ciò, però, va realizzato senza stravolgere i principi fondamentali e sostanziali del sistema di pubblicità immobiliare adottato.

Il legislatore nazionale, con la legge 27 febbraio 1985, n. 52, ha recepito queste esigenze e ha provveduto a quel necessario adeguamento normativo che permettesse di introdurre, nelle conservatorie dei registri immobiliari, l'uso dell'elaboratore, assicurando nel contempo la disponibilità, per l'immissione in macchina, di tutti i dati nella forma rispondente alle esigenze di elaborazione.

Il problema è stato avviato a soluzione pure dalle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con riguardo al sistema di pubblicità dei libri fondiari. Le scelte operative sono però diverse, anche se entrambe prevedono — come nel caso delle conservatorie dei registri immobiliari — l'impiego dell'elaboratore.

La regione Trentino-Alto Adige, avvalendosi della competenza delegata in materia catastale (decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569), ha preferito iniziare con la meccanizzazione del catasto, per assicurare quel necessario coordinamento tra i due sistemi che sta alla base di una corretta tenuta del libro fondiario.

La regione Friuli-Venezia Giulia, invece, non avendo competenza in materia di conservazione del catasto, con legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, ha previsto la realizzazione di un sistema informativo del libro fondiario che possa essere integrato con quello del catasto. Così, nel pieno rispetto delle specifiche competenze statuali e regionali, sarà possibile garantire la concordanza tra catasto e libro fondiario postulata dalla legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83.

Come è stato osservato, l'impiego di strumenti informatici richiede che l'*input*

per il sistema sia completo e rispondente ai rigidi schemi di esecuzione richiesti dalla macchina. Nel caso del libro fondiario l'*input* è rappresentato dalla domanda tavolare.

Pertanto, prima di poter realizzare i progetti ai quali si è accennato, è necessario procedere alla modifica di quegli articoli del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari che trattano dei requisiti formali della domanda, in modo da poter disporre, sino dal momento della sua presentazione all'ufficio tavolare, di tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento del sistema informatico.

Ma la competenza nel modificare il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è riservata al legislatore nazionale. Ed è per questo motivo che viene presentata la presente proposta di legge.

La chiave di lettura deve quindi essere quella di un adeguamento del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari alle disposizioni del codice civile, in relazione ai requisiti che devono avere le domande dirette ad ottenere l'aggiornamento degli strumenti che attuano la pubblicità immobiliare, quando questi strumenti sono gestiti mediante l'impiego di elaboratori elettronici. Un adeguamento che — ovviamente — deve avere riguardo ai differenti principi che regolano i due sistemi di pubblicità.

In allegato vengono raffrontati gli articoli del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, con quelli della legge 27 febbraio 1985, n. 52, per un esame delle differenze introdotte con le norme di adeguamento.

C'è ancora un aspetto da prendere in considerazione in questa sede. L'introduzione di tecniche informatiche nella tenuta del libro fondiario richiede che ogni bene da iscrivere nelle partite tavolari sia univocamente identificato con un codice.

Per soddisfare questa esigenza, garantendo nel contempo l'adozione di un unico sistema di codifica per tutti i beni, è necessario rivedere le disposizioni sull'i-

scrizione tavolare del condominio edificiale.

Per meglio comprendere la portata delle modifiche che si propongono, giova soffermarsi brevemente ad analizzare l'evoluzione che ha avuto questo istituto nella tecnica tavolare.

Nel sistema dei libri fondiari vige il principio — postulato dalle leggi per l'impianto dei libri fondiari — per cui « la determinazione delle parti componenti un corpo tavolare », cioè degli immobili da iscrivere nelle partite tavolari, « deve corrispondere alle indicazioni del catasto e della mappa catastale ».

Quindi è demandato agli uffici del catasto il compito di individuare tutti i beni immobili attraverso due elementi: l'identificativo catastale e la rappresentazione grafica; compito degli uffici tavolari è invece quello di utilizzare questi elementi per rappresentare — nel libro fondiario — ciascun bene e le vicende giuridiche che lo interessano.

Questa previsione aveva trovato attuazione solamente per i terreni e i fabbricati; non invece nell'iscrizione della proprietà individuale per « piani o porzioni di piani » di un edificio, che anzi era stata vietata, nell'impero austroungarico, con legge 30 marzo 1879, B.L.I. n. 50.

Quando il sistema dei libri fondiari fu recepito nell'ordinamento italiano, si rese necessario un adeguamento normativo non solo per porre in essere, in via positiva, delle norme che ammettessero la proprietà separata di piani, ma anche per regolare tecnicamente l'attuazione della pubblicità nel caso di rapporti sorti prima dell'unificazione legislativa, e questo ancor prima che la materia venisse regolata con il regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56 (convertito nella legge 10 gennaio 1935, n. 8) e trovasse così definizione — dopo lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale — l'istituto degli edifici in condominio.

Sebbene, come si è visto, il sistema dei libri fondiari, fin dall'origine, prevedesse, in senso potenziale, che tutte le porzioni di fabbricato — che il primo comma dell'articolo 13 del nuovo testo

della legge generale sui libri fondiari definisce enti indipendenti — venissero individuate attraverso gli elementi catastali, l'applicazione del principio non potè aver luogo, non essendo stato ancora istituito il nuovo catasto edilizio urbano.

Pertanto il legislatore di allora, nel definire la tecnica da impiegare per iscrivere tavolarmente gli edifici condominiali, prese come modello la soluzione già adottata per le case materialmente divise, un istituto introdotto in alcune province dell'ex impero austroungarico dalle leggi per l'impianto dei libri fondiari e la cui trattazione tavolare era svincolata dal catasto, sia per l'individuazione numerica di ciascuna porzione di casa, che per la sua rappresentazione grafica.

In particolare questo istituto era contemplato dalla legge per l'impianto dei libri fondiari del 17 marzo 1897, B.L.P. n. 9 e dall'ordinanza esecutiva del 10 aprile 1898, B.L.P. n. 9, valevoli per la contea principesca del Tirolo, il cui territorio fa ora parte della regione Trentino-Alto Adige.

Il legislatore però vi apportò alcuni cambiamenti: recepì il principio di aprire, per uno stesso corpo tavolare, tanti fogli di proprietà e degli aggravi quanti erano gli enti indipendenti, ma al posto dello « schizzo » previsto dal paragrafo 26 dell'ordinanza esecutiva — che andava compilato « senza prendere misure, ma semplicemente ad occhio » — vi sostituì un « tipo » da allegare alla partita tavolare, tipo che doveva essere costituito da « una proiezione orizzontale e verticale dell'edificio, dalla quale risultino le sezioni per ogni singolo piano ».

Si pervenne così alla formulazione del regio decreto-legge 10 settembre 1920, n. 1283, le cui disposizioni in esame vennero poi incluse negli articoli 10 e 74 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari. Infine l'articolo 2 della legge 29 ottobre 1974, n. 594, sostituì il termine « tipo » con quello di « planimetria », da tempo entrato nel linguaggio comune.

Questa tecnica viene tuttora usata nella regione Trentino-Alto Adige.

Nel Friuli-Venezia Giulia, invece, l'istituto delle case materialmente divise non era conosciuto. Pertanto le disposizioni del citato regio decreto-legge del '20 trovarono gli uffici tavolari impreparati. Furono ricercate varie soluzioni che, con lo sviluppo e il diffondersi del condominio edificiale e la conseguente polverizzazione della proprietà condominiale, lasciarono il posto ad una tecnica, sviluppata presso l'ufficio tavolare di Trieste, che prevedeva la formazione di tanti corpi tavolari quanti erano gli enti indipendenti, enti che venivano escorporati dal corpo tavolare formato dall'intero edificio. Ciò era reso possibile dall'applicazione analogica della disposizione dell'articolo 11 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, dettato originariamente per l'acquisto della proprietà di singole frazioni di un corpo tavolare formato da uno o più fondi.

Questa soluzione si è dimostrata pienamente rispondente all'elaborazione informatica dei dati.

Rimane però da risolvere ancora un aspetto del problema: indipendentemente dalla tecnica impiegata per l'iscrizione degli edifici condominiali, la legge prende in considerazione solamente il problema della rappresentazione grafica degli enti, nulla invece dispone per l'individuazione numerica degli stessi.

Invece, come è stato osservato, l'introduzione di tecniche informatiche nella tenuta del libro fondiario richiede che ciascun bene venga individuato con un codice: di conseguenza non è più procrastinabile l'applicazione integrale del principio (già ricordato) per cui ogni bene — e quindi anche l'ente indipendente — deve essere individuato con gli identificativi attribuiti dal catasto.

Recenti disposizioni della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, emanate in previsione di una possibile elaborazione ed utilizzazione elettronica degli elementi catastali, hanno posto le basi per poter realizzare compiutamente questo principio di concordanza, del libro fondiario con il catasto, che era stato postulato dalla legge 23 maggio

1883, B.L.I. n. 83 ma che finora, come si è visto, aveva potuto trovare attuazione solamente per i fondi.

Queste disposizioni prevedono:

1) che ogni fabbricato venga individuato, sia al catasto fondiario che al catasto edilizio urbano, con lo stesso numero di particella;

2) che ad ogni porzione di fabbricato, anche se non costituente un'unità immobiliare, venga attribuito un subalterno numerico;

3) che tra gli atti del catasto venga introdotto l'elaborato planimetrico per la rappresentazione grafica e la descrizione di ciascuna porzione — coperta o scoperta — in cui è stato diviso il fabbricato.

Così, ai fini della « determinazione delle parti componenti un corpo tavolare », ogni porzione di fabbricato — eretta in ente indipendente all'atto della costituzione del condominio — può venir individuata con gli elementi richiesti dalle leggi d'impianto: identificativo catastale, cioè numero di particella e di subalterno e rappresentazione grafica, cioè elaborato planimetrico.

Tuttavia l'applicazione estensiva di questi principi trova un limite nella sopravvivenza — nella regione Trentino-Alto Adige — dell'istituto delle case materialmente divise, così profondamente radicato nella coscienza giuridica e nella tradizione di quelle popolazioni, da ritenere improponibile una sua modificazione, anche in considerazione della prassi ormai consolidata che si è venuta a formare.

Si è ritenuto pertanto opportuno demandare alle singole Amministrazioni competenti in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari non solo la scelta della tecnica di iscrizione, ma anche del tipo di rappresentazione planimetrica da impiegare, e cioè: la planimetria per gli edifici per i quali non è previsto l'impiego dei dati del catasto edilizio urbano, l'elaborato planimetrico negli altri casi.

La planimetria tavolare riporta graficamente — per ogni piano dell'edificio — sia le parti comuni che le singole parti

« atte a separata utilizzazione », in modo da rappresentare l'intera superficie di piano. A ciascuna di queste parti viene poi attribuita una lettera o un numero, a seconda che si tratti di proprietà comune oppure di proprietà separata.

L'elaborato planimetrico, invece, è un atto del catasto edilizio urbano che, nelle zone in cui è stato mantenuto in vigore il sistema dei libri fondiari, viene integrato — per disposizione della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — in modo da poter servire anche per l'iscrizione nel libro fondiario del condominio edificiale.

Esso si differenzia dalla planimetria tavolare per due particolari: le singole parti dell'edificio sono individuate con i subalterni numerici attribuiti dal catasto, inoltre ciascuna di queste parti — eretta in ente indipendente — viene rappresentata graficamente con il solo muro perimetrale, mentre la suddivisione interna viene solamente descritta e ciò ai fini del disposto di cui al terzo comma dell'articolo 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari.

E questo è sufficiente per individuare il bene oggetto di pubblicità. Volendo invece prendere visione della rappresentazione grafica della sua consistenza, si può esaminare la planimetria della corrispondente unità immobiliare conservata dall'ufficio del catasto edilizio urbano e prevista dal regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249) e dall'articolo 57 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

Quindi l'elaborato planimetrico e le planimetrie delle unità immobiliari si integrano a vicenda: sofisticate tecniche di registrazione delle immagini su videodisco permetteranno, una volta realizzata l'integrazione tra le banche dati del catasto e del libro fondiario, di poter visualizzare su videografico entrambi i disegni, senza dover gestire informazioni ridondanti.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si stabilisce legislativamente la possibilità

di iscrivere tavolarmente le singole parti dell'edificio condominiale secondo due distinte tecniche.

a) le parti comuni e i singoli enti indipendenti costituiscono un unico corpo tavolare di una partita formata da tanti fogli di proprietà e degli aggravati quante sono le porzioni materiali del fabbricato;

b) dal corpo tavolare formato dall'edificio vengono escorporati tutti gli enti indipendenti con i quali si formano altrettante partite tavolari; le parti comuni dell'edificio rimangono invece nella partita di origine. Anche in questo caso per ciascun ente viene aperto un separato foglio di proprietà e degli aggravati, ma di distinte partite tavolari.

In particolare, nel terzo comma dell'articolo 10, il termine « planimetria » viene sostituito con quello di « rappresentazione planimetrica » per la cui determinazione si rimanda all'articolo 74 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari. Vengono inoltre tolte le parole « allo stesso allegata » per ovvii motivi derivanti dall'eliminazione della partita cartacea e dalla sua sostituzione con archivi magnetici.

Il comma 1 dell'articolo 2 della proposta di legge integra il testo originario dell'articolo 74, stabilendo che la rappresentazione planimetrica può essere costituita o da una planimetria, oppure da un elaborato planimetrico.

In particolare per l'elaborato planimetrico si stabilisce che sia vistato dal competente ufficio del catasto a conferma dell'esatta attribuzione, a ciascun ente indipendente, del numero di particella e di subalterno, in conformità alle risultanze catastali. Si stabilisce cioè — in via di principio — che nella trattazione tavolare di un edificio costituito in condominio, per l'iscrizione in distinte partite tavolari delle porzioni in cui risulta diviso catastalmente il fabbricato — ed erette in altrettanti enti indipendenti — è obbligatorio impiegare i codici identificativi del catasto edilizio urbano.

Per sciogliere ogni dubbio interpretativo nell'individuazione delle categorie professionali autorizzate a redigere i documenti necessari all'aggiornamento della consistenza dei beni immobili da iscrivere nelle partite tavolari, con il comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge viene aggiunto un terzo comma all'articolo 74 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari.

L'individuazione viene operata con un rinvio alla normativa statale in materia di catasto terreni ed edilizio urbano.

E ciò è pienamente giustificato data la complementarità esistente tra catasto e libro fondiario, complementarità che è stata ribadita anche nella revisione delle norme sul condominio edificiale con l'adozione dell'elaborato planimetrico, atto di conservazione del catasto edilizio urbano.

Con l'articolo 3 — fermo restando l'obbligo della forma scritta — si vuole introdurre l'uso di moduli a stampa nella compilazione delle domande tavolari. La scelta del momento più opportuno per adottare il nuovo tipo di domanda è demandata alle Amministrazioni competenti nella tenuta dei libri fondiari, avendo così riguardo ai programmi di ammodernamento e alle scelte sui tempi di attuazione degli stessi.

L'articolo 4 ripropone il testo dell'articolo 84 profondamente modificato, rifacendosi in ciò all'articolo 2659 del codice civile, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

La nuova formulazione dell'articolo 84 menziona, in maniera puntuale, le informazioni che devono essere riportate nella domanda tavolare, sia per l'identificazione dei soggetti, che per l'individuazione dei documenti allegati.

In particolare sono stati precisati gli elementi necessari per l'identificazione delle parti, dove nel termine « parte » si è voluto comprendere non solo la parte sostanziale del rapporto, ma anche quella processuale, cioè l'istante. È stato pure previsto che nella domanda venga indicata anche la paternità per i titolari di diritti iscritti prima dell'emanazione della

legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e del regolamento per l'attuazione della stessa (entrato in vigore il 24 luglio 1957). La richiesta della paternità, quale elemento identificativo di una persona, si è resa necessaria per poter definire i casi di incertezza che si presentano ogni qualvolta il soggetto, contro il quale si chiede l'iscrizione, è identificato nel titolo con il luogo e la data di nascita, mentre tavolarmente è iscritto solamente con la paternità.

Analogamente sono stati precisati gli elementi necessari per identificare le persone giuridiche, le società di capitali e quelle di persone. In armonia con i risultati della più recente evoluzione dottrina e giurisprudenziale, che ammette ormai pacificamente la possibilità di acquisti immobiliari anche da parte delle associazioni non riconosciute, si è stabilito legislativamente la possibilità di iscrivere a loro nome tali acquisti.

Viene pure richiesto il numero di codice fiscale. Le motivazioni di questa scelta si differenziano, però, sia da quelle della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sia da quelle del decreto del Ministro delle finanze 7 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 1986, dove la richiesta del numero di codice fiscale rimane finalizzata alla determinazione della capacità contributiva dei soggetti.

Il numero di codice fiscale, per la sua struttura ad alto contenuto informativo, può essere utilmente impiegato nell'identificazione dei soggetti. Si può così evitare che ad una persona vengano attribuite generalità diverse da quelle con cui risulta iscritta nei registri dello stato civile, oppure che nel trascrivere questi elementi nella domanda, nel decreto e nelle relative partite tavolari, si incorra a degli errori.

L'impiego del numero di codice fiscale viene quindi proposto per facilitare l'identificazione dei soggetti e per evitare successivi errori nelle iscrizioni. Per questi motivi viene richiesto per tutte le parti e indipendentemente dalla documentazione prodotta con la domanda tavolare.

Tuttavia nel caso dei soggetti contro i quali viene chiesta un'iscrizione tavolare, può non essere disponibile il loro numero di codice fiscale, come ad esempio nelle successioni *mortis causa*, quando il *de cuius* risulta deceduto prima che gli fosse stato attribuito il numero di codice fiscale, oppure nelle sentenze di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario. È stata pertanto prevista la possibilità che in alcuni casi il numero di codice fiscale possa essere omissivo.

Inoltre la sua introduzione, come dato obbligatorio, è stata differita — con norma transitoria (articolo 8 della proposta di legge) — all'inizio del funzionamento del servizio meccanizzato, e questo perché solo allora il codice fiscale potrà esplicare appieno la sua funzione quale strumento di controllo.

L'articolo 5 riformula il primo comma dell'articolo 85 con l'aggiunta, dopo le parole « le partite tavolari », dell'inciso « e, occorrendo, le particelle catastali ».

Con questa aggiunta si vuole adeguare il testo dell'articolo 85 a quello dell'articolo 98, lettera *a*), sugli elementi che devono essere indicati nel decreto tavolare. La modifica rientra nella logica della proposta di legge, che tende a far acquisire con la domanda tutti gli elementi necessari al sistema per le successive elaborazioni.

Ancora più opportuna appare questa modifica quando si pensi che, con la meccanizzazione del libro fondiario, l'utilità del numero di partita tavolare, come codice di indirizzamento alla sezione del libro maestro dove sono iscritti i beni immobili e i diritti reali ad essi relativi, viene meno, essendo sufficiente, per la conoscenza dello stato giuridico del bene, il solo numero di particella.

L'articolo 85-bis, introdotto dall'articolo 6 del progetto, si presenta come lo strumento coercitivo fornito dalla legge in sostituzione di quello previsto dall'articolo 2674 del codice civile, così come modificato dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, per obbligare le parti a curare la compilazione della domanda e

consentire così il suo inserimento nell'elaboratore con facilità, riducendo al minimo la possibilità di errori e di ritardi nell'evasione dell'istanza.

L'articolo 2674 del codice civile prevede che il conservatore dei registri immobiliari possa ricusare di ricevere le note e i titoli, se privi dei requisiti richiesti.

Nel procedimento tavolare, invece, all'organo amministrativo è affidato solo il potere attuativo della pubblicità, riservando all'organo giurisdizionale la competenza sulla decisione della domanda: è il giudice tavolare, che in un procedimento di volontaria giurisdizione, esamina i requisiti formali della domanda e dei titoli e vi provvede con un decreto o di accoglimento o di rigetto.

Per evitare in questi casi un provvedimento di reiezione, che comporterebbe la perdita di grado per l'iscrizione richiesta, è stata prevista la possibilità di annotare la domanda tavolare in attesa della sua regolarizzazione. Tale soluzione è stata mutuata dagli articoli 88 e 89, che prevedono l'annotazione della domanda nei casi in cui non sia stato prodotto l'originale del documento, ovvero manchi la traduzione autentica, quando esso non è redatto in lingua italiana.

Il primo comma dell'articolo 85-bis elenca i casi di annotabilità della domanda. In merito ai documenti prodotti dall'istante, viene contemplato solamente il caso che non siano chiaramente leggibili, in quanto la mancanza dei requisiti formali richiesti per l'iscrizione dall'articolo 94, numero 4), forma oggetto di reiezione dell'istanza e non può quindi rientrare nell'ipotesi di annotabilità.

Se il documento non è chiaramente leggibile, esso, ad esempio, può non essere idoneo a produrre gli effetti previsti dall'articolo 5 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, quando le disposizioni contenute nel titolo si hanno per iscritte nel libro maestro; infatti se il documento è illeggibile, lo è anche l'iscrizione che esso sostituisce e ciò con grave pregiudizio per la pubblicità.

In sostanza con l'articolo 85-bis si è voluto concedere all'istante la possibilità di sanare errori formali e dimenticanze commessi nella compilazione della domanda che possono essere regolarizzati con facilità e che, pur non costituendo di per sé motivo per un provvedimento di reiezione da parte del magistrato, impediscono il regolare funzionamento del sistema meccanizzato. E proprio per questo motivo non è stata prevista la possibilità di prorogare il termine per la regolarizzazione della domanda tavolare.

Sotto l'aspetto procedurale, la disposizione viene ad inserirsi tra i casi in cui è ammesso un provvedimento interlocutorio, di regola vietato dall'articolo 95, primo comma, del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari. Oggi questi casi sono tassativamente previsti oltre che dall'articolo 2, terzo comma, del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1032 sulle imposte ipotecarie e dai già citati articoli 88 e 89 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, anche dal secondo comma dell'articolo 94-bis introdotto con legge 8 agosto 1977, n. 574.

Pertanto il giudice tavolare che rilevasse delle irregolarità che rientrano tra quelle previste dal primo comma dell'articolo 85-bis e che possono essere sanate, inviterà l'istante a mettere in regola gli atti e i documenti e, con lo stesso provvedimento, assegnerà un termine per provvedervi.

La domanda sarà annotata nel libro fondiario e il provvedimento notificato al proponente a cura dell'ufficio tavolare.

Se nel termine fissato l'istante avrà provveduto a sanare le irregolarità indicate dal giudice e a consegnare all'ufficio la necessaria documentazione, l'ufficio tavolare predisporrà un rapporto d'ufficio (che riceverà un distinto numero del giornale per affari tavolari) al quale saranno allegati la domanda sulla quale il magistrato non si è ancora pronunciato e la relativa documentazione; il tutto verrà inviato al giudice tavolare il quale, se rileverà l'avvenuta regolarizzazione, accoglierà la domanda, altrimenti la respingerà una volta scaduto il termine assegnato per metterla in regola.

Se invece l'istante non vi avrà provveduto, il giudice tavolare emetterà un provvedimento di reiezione, che andrà annotato nel libro fondiario ai sensi dell'articolo 99, primo comma, del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari.

Infine con l'articolo 7 della proposta di legge si introduce nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari l'articolo 95-bis per chiarire, ai fini dell'applica-

zione dell'articolo 156, terzo comma del codice di procedura civile, che la domanda tavolare non può mai raggiungere lo scopo alla quale è destinata, se non consente un corretto funzionamento del sistema: infatti si è già avuto modo di chiarire che l'impiego di strumenti informatici richiede che l'*input* per il sistema sia rispondente ai rigidi schemi di esecuzione richiesti dall'elaboratore.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio-decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« È però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà dei piani, alloggi, locali, aree e dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali o dovranno essere aperti separati fogli di proprietà e degli aggravati, oppure costituiti distinti corpi tavolari.

Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla rappresentazione planimetrica prevista nell'articolo 74, secondo comma. Si descriveranno pure i diritti e gli aggravati derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 74 del citato nuovo testo della legge generale sui libri fondiari già modificato dall'articolo 46 della legge 29 ottobre 1974, n. 594, è sostituito dal seguente:

« L'escorporazione dei piani, alloggi, locali, aree e dipendenze immobiliari atti a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una rappresentazione planimetrica dell'intero edificio o della parte che viene modificata. Questa rappresentazione deve essere attestata conforme allo stato reale da un tecnico autorizzato. Le amministrazioni competenti in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari stabiliscono se la rappresentazione planimetrica debba essere costituita da una planimetria oppure da un elaborato planimetrico. L'elaborato planime-

trico deve essere vistato dal competente ufficio del catasto per l'assegnazione dei subalterni a ciascuna parte dell'edificio ».

2. All'articolo 74 del citato nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I tecnici autorizzati a sottoscrivere le attestazioni di cui al secondo comma nonché ogni altra attestazione o disegno necessari per l'impianto e la tenuta dei libri fondiari, sono quelli indicati nelle leggi sul catasto terreni e sul catasto edilizio urbano, secondo le rispettive competenze ».

ART. 3.

1. L'articolo 83 del citato nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. Le domande tavolari devono essere fatte per iscritto.

2. Ai fini della meccanizzazione del libro fondiario mediante l'uso di elaboratori elettronici, le amministrazioni competenti in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari possono disporre con decreto che le domande vengano redatte su moduli a stampa.

3. Dal giorno dell'entrata in vigore del decreto di cui al secondo comma le domande tavolari devono essere presentate utilizzando il prescritto modulo a stampa ».

ART. 4.

1. L'articolo 84 del citato nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta:

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e numero di codice fiscale delle parti. Per il predecessore tavolare oltre questi dati, se conosciuti, le generalità risultanti dal libro fondiario:

b) la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile e delle associazioni non riconosciute;

c) cognome, nome e residenza delle persone fisiche, ovvero denominazione o ragione sociale e sede delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni non riconosciute alle quali la relativa decisione deve essere notificata;

d) i documenti in base ai quali si domanda un'iscrizione e la data dei medesimi;

e) gli estremi di registrazione del titolo, salve le ipotesi di cui all'articolo 91.

Il numero di codice fiscale, ove non sia conosciuto, può essere omissivo per il predecessore tavolare e per colui contro il quale si chiede un'annotazione.

Nel caso di iscrizione ipotecaria, il creditore deve eleggere il domicilio nella circoscrizione del tribunale da cui dipende l'ufficio tavolare.

Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se trattasi di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione ».

ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 85 del citato nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è sostituito dal seguente.

« Le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, rispetto alle quali si domanda un'iscrizione, devono indicarsi con la stessa designazione che risulta dal libro fondiario ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 85 del citato nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente:

« ART. 85-*bis*. — 1. Se la domanda non è stata presentata con le modalità previste dall'articolo 83, secondo e terzo comma o non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 84 e 85, primo comma, ovvero i documenti di cui all'articolo 87 non sono chiaramente leggibili, la domanda sarà annotata nel libro fondiario, allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che non risulti dalla domanda che essa debba essere comunque respinta. Contemporaneamente verrà assegnato all'istante un congruo termine per la regolarizzazione.

2. Qualora la domanda e i documenti non vengano regolarizzati nel termine assegnato, la domanda è respinta e l'annotazione cancellata d'ufficio ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 95 del citato nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente:

« ART. 95-*bis*. — 1. L'inosservanza delle norme sulla tenuta dei libri fondiari mediante l'uso di elaboratori elettronici determina l'inammissibilità della domanda qualora ne derivi l'impossibilità di un corretto funzionamento del sistema informatico ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 137 del citato nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente:

« ART. 137-*bis*. — 1. L'indicazione del numero di codice fiscale nella domanda tavolare è facoltativa fino a che le amministrazioni competenti in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari non si avvalgano della facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 83 della presente legge ».

A L L E G A T O

LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N. 52

LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI
 Testo coordinato con le modifiche di cui alla
 proposta di legge.

Art. 10

La proprietà di un corpo tavola non può essere iscritta che per quote, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

E' però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprietà e degli aggravati.

Nel foglio di consistenza del corpo tavola si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravati derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio.

Art. 10

La proprietà di un corpo tavola non può essere iscritta che per quote, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

E' però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà di piani, alloggi, locali, aree e dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali o dovranno essere aperti separati fogli di proprietà e degli aggravati, oppure costituiti distinti corpi tavolari.

Nel foglio di consistenza del corpo tavola si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla rappresentazione planimetrica prevista nell'articolo 74, secondo comma. Si descriveranno pure i diritti e gli aggravati derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio.

Art. 74

L'escorporazione di frazioni di un corpo tavola, per frazionamenti o modifiche mappali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato.

Art. 74

L'escorporazione di frazioni di un corpo tavola, per frazionamenti o modifiche mappali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione dei piani, alloggi, locali, aree e dipendenze immobiliari atti a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una rappresentazione planimetrica dell'intero edificio o della parte che viene modificata. Questa rappresentazione deve essere attestata conforme allo stato reale da un tecnico autorizzato. Le amministrazioni competenti in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari stabiliscono se la rappresentazione planimetrica debba essere costituita da una planimetria oppure da un elaborato planimetrico. L'elaborato planimetrico deve essere vistato dal competente ufficio del catasto per l'assegnazione dei subaltri a ciascuna parte dell'edificio.

I tecnici autorizzati e sottoscrivere le attestazioni di cui al secondo comma nonché ogni altra attestazione o disegno necessari per l'impianto e la tenuta dei libri fondiari, sono quelli indicati nelle leggi sul catasto terreni e sul catasto edilizio urbano, secondo le rispettive competenze.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI
allegata al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

Art. 83

Le domande tavolari devono essere fatte per iscritto.

Ai fini della meccanizzazione del libro fondiario mediante l'uso di elaboratori elettronici, le amministrazioni competenti in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari possono disporre con decreto che le domande vengano redatte su moduli a stampa.

Dal giorno dell'entrata in vigore del decreto di cui al secondo comma le domande tavolari devono essere presentate utilizzando il prescritto modulo a stampa.

LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI
Testo coordinato con le modifiche di cui alla proposta di legge.

Art. 83

Le domande tavolari devono essere fatte per iscritto.

Ai fini della meccanizzazione del libro fondiario mediante l'uso di elaboratori elettronici, le amministrazioni competenti in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari possono disporre con decreto che le domande vengano redatte su moduli a stampa.

Dal giorno dell'entrata in vigore del decreto di cui al secondo comma le domande tavolari devono essere presentate utilizzando il prescritto modulo a stampa.

LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N. 52

Art. 17

Le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659, 2660 e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia.

Apposta nota, in doppio esemplare, deve essere presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione.

Ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione.

Eventuali condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota e la descrizione sommaria dei fabbricati in corso di costruzione devono essere riportati nello spazio predisposto nel modello di nota di cui al primo comma.

E' ammesso l'uso di intercalari, conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria, quando esigenze della formalità lo richiedano.

L'ufficiale rogante o il richiedente la formalità deve sottoscrivere per esteso le note.

L'avviso di vendita esattoriale costituisce il titolo per la trascrizione del pignoramento.

Ad eccezione delle rettifiche eventualmente occorrenti per errori materiali dell'ufficio e per le trascrizioni, iscrizioni e rinnovazioni da eseguirsi d'ufficio a norma di legge, non è consentito alle conservatorie di redigere le note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione, nonchè le domande di certificati ipotecari.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI
allegata al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

Art. 84

Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata.

Nel caso di iscrizione ipotecaria, il creditore deve eleggere il domicilio nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio tavolare.

Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione.

LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI
Testo coordinato con le modifiche di cui alla
proposta di legge.

Art. 84

Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta:

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e numero di codice fiscale delle parti. Per il predecesore tavolare oltre questi dati, se conosciuti, le generalità risultanti dal libro fondiario;

b) la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile e delle associazioni non riconosciute;

c) cognome, nome e residenza delle persone fisiche, ovvero denominazione o ragione sociale e sede delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni non riconosciute alle quali la relativa decisione deve essere notificata;

d) i documenti in base ai quali si domanda un'iscrizione e la data dei medesimi;

e) gli estremi di registrazione del titolo, salvo le ipotesi di cui all'articolo 91.

Il numero di codice fiscale, ove non sia conosciuto, può essere omissso per il predecesore tavolare e per colui contro il quale si chiede un'annotazione.

Nel caso di iscrizione ipotecaria, il creditore deve eleggere il domicilio nella circoscrizione del tribunale da cui dipende l'ufficio tavolare.

Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se trattati di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione.

CODICE CIVILE - LIBRO SESTO
Testo coordinato con le modifiche apportate
dalla legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2659

(Nota di trascrizione)

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826.

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI
allegata al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

Art. 85

Le partite tavolari, rispetto alle quali si domanda un'iscrizione, devono indicarsi colla stessa designazione che risulta dal libro fondiario.

Nella domanda deve indicarsi esattamente il contenuto della richiesta iscrizione.

La domanda di intavolazione comprende quella di prenotazione, se l'istante non l'abbia espressamente esclusa.

LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI
Testo coordinato con le modifiche di cui alla proposta di legge.

Art. 85

Le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, rispetto alle quali si domanda un'iscrizione, devono indicarsi con la stessa designazione che risulta dal libro fondiario.

Nella domanda deve indicarsi esattamente il contenuto della richiesta iscrizione.

La domanda di intavolazione comprende quella di prenotazione, se l'istante non l'abbia espressamente esclusa.

CODICE CIVILE - LIBRO SESTO
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 85-bis

Se la domanda non è stata presentata con le modalità previste dall'articolo 83, secondo e terzo comma o non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 84 e 85, primo comma, ovvero i documenti di cui all'articolo 87 non sono chiaramente leggibili, la domanda sarà annotata nel libro fondiario, allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che non risulti dalla domanda che essa debba essere comunque respinta. Contemporaneamente verrà assegnato all'istante un congruo termine per la regolarizzazione.

Qualora, la domanda e i documenti non vengano regolarizzati nel termine assegnato, la domanda è respinta e l'annotazione cancellata d'ufficio.

Art. 2674

(Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio)

Il conservatore può recusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7).

In ogni altro caso il conservatore non può recusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonchè di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale di rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.

LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI
allegata al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI
Testo coordinato con le modifiche di cui alla
proposta di legge.

LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N. 52

Art. 95-bis

L'inosservanza delle norme sulla tenuta dei libri fondiari mediante l'uso di elaboratori elettronici determina l'inammissibilità della domanda, qualora ne derivi l'impossibilità di un corretto funzionamento del sistema informatico.

Art. 137-bis

L'indicazione del numero di codice fiscale nella domanda tavolare è facoltativa fino a che le amministrazioni competenti in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari non si avvalgano della facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 83 della presente legge.